



# Autorità d'Ambito di Lodi

Consorzio per l'organizzazione, la regolazione e il controllo della gestione  
del servizio idrico integrato

## Regolamento per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria dell'Ambito Territoriale Ottimale di Lodi

### Indice

<b>Cap. 1 Norme generali e definizioni</b> .....	<b>3</b>
Art. 1 Ambito ed efficacia del Regolamento.....	3
Art. 2 Oggetto del Regolamento .....	3
Art. 3 Definizioni .....	3
Art. 4 Competenze dell'Autorità di Ambito.....	4
Art. 5 Attività del Gestore del servizio .....	4
<b>Cap. 2 Ammissibilità degli scarichi</b> .....	<b>5</b>
Art. 6 Acque reflue domestiche.....	5
Art. 7 Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche .....	5
Art. 8 Acque reflue industriali e di acque di prima pioggia.....	6
Art. 9 Scarichi di sostanze pericolose .....	7
Art. 10 Deroghe ai valori limite di emissione .....	8
Art. 11 Messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento .....	9
Art. 12 Portate autorizzate.....	10
Art. 13 Acque di origine meteorica.....	11
<b>Cap. 3 Il regime delle autorizzazioni</b> .....	<b>12</b>
Art. 14 Aspetti generali .....	12
Art. 15 Autorizzazione congiunta di acque reflue industriali ed acque di prima pioggia.....	12
Art. 16 Soggetti titolari dell'autorizzazione .....	12
Art. 17 Effettuazione dello scarico in comune.....	13
Art. 18 Obblighi del titolare dell'autorizzazione .....	13
Art. 19 Modifiche alle condizioni che originano lo scarico.....	14
Art. 20 Attività soggette a discipline speciali .....	15
Art. 21 Durata dell'autorizzazione allo scarico, del permesso di allacciamento e della dichiarazione di assimilazione .....	15
Art. 22 Tipologie di richiesta concernenti l'autorizzazione allo scarico.....	15
Art. 23 Tipologie di richiesta concernenti l'assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche.....	16
Art. 24 Domanda di autorizzazione allo scarico e comunicazione/richiesta di assimilazione.....	17
Art. 25 Procedura per l'istruttoria delle istanze di autorizzazione: archiviazione e rigetto dell'istanza, diniego e rilascio dell'autorizzazione .....	18
Art. 26 Procedura per l'istruttoria delle richieste di assimilazione e di aggiornamento dell'autorizzazione .....	19



Art. 27 Contenuti obbligatori del parere del Gestore del servizio .....	20
Art. 28 Oneri di istruttoria.....	20
<b>Cap. 4 - Controllo degli scarichi .....</b>	<b>21</b>
Art. 29 Programma di controllo .....	21
Art. 30 Criteri generali per l'effettuazione del controllo .....	21
Art. 31 Controllo degli scarichi di sostanze pericolose.....	21
<b>Cap. 5 Disposizioni finali e transitorie .....</b>	<b>22</b>
Art. 32 Disposizioni finali e transitorie .....	22



## Cap. 1 Norme generali e definizioni

### Art. 1 Ambito ed efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria dei comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale di Lodi (di seguito ATO).
2. Il presente Regolamento è emanato in attuazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, ai sensi della L.R. Lombardia n. 26/2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e successive modificazioni e in conformità:
  - a. al R.R. 24 marzo 2006, n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26";
  - b. al R.R. 24 marzo 2006, n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26".
  - c. alla D.G.R. n. 8/2244 del 29 marzo 2006 "Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della l.r. 26/2003";
  - d. alla D.G.R. 20 gennaio 2010 n. 8/11045 "Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'ambito (art. 44, comma 1, lett. c) della l.r. 26/2003 e successive modificazioni)".

### Art. 2 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto:
  - a. la disciplina dell'accettabilità degli scarichi nella rete fognaria;
  - b. la disciplina delle procedure inerenti le autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria;
  - c. la disciplina del controllo e del monitoraggio degli scarichi nella rete fognaria.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della qualità delle acque.

### Art. 3 Definizioni

1. Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 26/2003, si intende per:
  - a. servizio idrico integrato (S.I.I.): l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le disposizioni inerenti il servizio idrico integrato si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio stesso;



- b. gestore del servizio: il soggetto titolare dell'affidamento della gestione del S.I.I., cui spettano la realizzazione degli investimenti infrastrutturali e tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio idrico integrato;
- c. scarico nella rete fognaria: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega, senza soluzione di continuità, il ciclo di produzione del refluo con la rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. I termini "sistema stabile di collettamento" e "senza soluzione di continuità" integrano di fatto i concetti di condotta o canalizzazione stabile e duratura e di immissione diretta.

#### **Art. 4 Competenze dell'Autorità di Ambito**

- 1. In materia di scarichi di acque reflue in pubblica fognatura compete in particolare all'Autorità di Ambito (AATO):
  - a. l'approvazione, su proposta del Gestore del servizio, delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite per gli scarichi nella rete fognaria;
  - b. il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia e di lavaggio nella rete fognaria;
  - c. la dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche delle acque reflue scaricate nella rete fognaria, nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari regionali vigenti in materia;
  - d. la definizione del programma di controllo degli scarichi ai sensi dell'art. 128, comma 1, del D.Lgs. 152/2006;
  - e. l'attività sanzionatoria prevista dalla normativa vigente in materia di scarichi nella rete fognaria;
  - f. la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento di una banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia nella rete fognaria.

#### **Art. 5 Attività del Gestore del servizio**

- 1. In materia di scarichi di acque reflue in pubblica fognatura il Gestore del servizio svolge in particolare le seguenti attività:
  - a. propone le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori limite per gli scarichi nella rete fognaria e li adotta successivamente alla loro approvazione da parte dell'Autorità d'Ambito;
  - b. esprime il parere per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico nella rete fognaria;
  - c. rilascia il permesso di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura e impartisce le eventuali prescrizioni necessarie alla corretta esecuzione dell'allacciamento stesso;
  - d. rilascia parere tecnico preventivo per gli scarichi provenienti da insediamenti previsti in piani di lottizzazione, piani attuativi, piani di completamento e piani di recupero edilizio, su richiesta del soggetto attuatore del piano. Il parere deve essere acquisito anche qualora il recapito degli scarichi sia diverso dalla pubblica fognatura, al fine di valutare la fattibilità di un eventuale allacciamento alla rete fognaria;



- e. organizza un adeguato servizio di controllo degli scarichi nella rete fognaria, secondo le modalità previste nel contratto di servizio/convenzione di gestione, ai sensi dell'art. 128, comma 2, del D.Lgs. 152/2006.

## Cap. 2 Ammissibilità degli scarichi

### Art. 6 Acque reflue domestiche

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche, come definite all'art. 74, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 152/2006 e all'Allegato A al R.R. n. 3/2006, sono sempre ammessi nel rispetto dei regolamenti emanati dal Gestore del servizio e approvati dall'Autorità d'Ambito.
2. Sono altresì considerate acque reflue domestiche, in quanto derivanti da attività riconducibili per loro natura a quelle domestiche, le acque di condensa degli impianti di condizionamento e/o climatizzazione dell'aria a servizio degli edifici.
3. Gli scarichi di acque reflue domestiche, che non necessitano di preventiva autorizzazione, sono ammessi previo permesso di allacciamento alla fognatura, rilasciato dal Gestore del servizio ai sensi dell'art. 18 del R.R. 3/2006.

### Art. 7 Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche

1. Sono assimilate alle acque reflue domestiche ed a queste equiparate formalmente quanto alla disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni nonché sotto il profilo tariffario:
  - a. le *acque reflue assimilate ex lege per provenienza*: ovvero le acque reflue appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c), d), f) dell'art. 101, comma 7, del D.Lgs. 152/2006;
  - b. le *acque reflue assimilate per qualità*: ovvero, in attuazione dell'art. 101, comma 7, lettera e) del D.Lgs. 152/2006 - in base al quale sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di caratteristiche equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale - le acque reflue il cui contenuto inquinante, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del R.R. 3/2006, prima di ogni trattamento depurativo sia esprimibile mediante i parametri di cui alla Tabella 1 dell'Allegato B al R.R. 3/2006 e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite;
  - c. le *acque reflue assimilate per qualità e quantità*: ovvero le acque reflue per le quali, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del R.R. 3/2006, l'Autorità d'Ambito, sulla base dell'esame delle attività da cui derivano le acque reflue, proceda alla dichiarazione dell'assimilazione delle acque stesse senza necessità di eseguire accertamenti analitici, qualora le attività presentino un consumo d'acqua medio giornaliero inferiore ai 20 m<sup>3</sup>.
2. Le attività dalle quali possono derivare acque reflue assimilate a quelle domestiche, ammesse alla procedura semplificata di cui al c.1, lett. c) del presente articolo nel caso di consumo d'acqua medio giornaliero inferiore ai 20 m<sup>3</sup>, sono riportate in apposito elenco approvato con determinazione dirigenziale e reso disponibile sul sito internet dell'Autorità.
3. Al fine dell'assimilazione di cui all'art. 101, c.7, lett. b) del D.Lgs. 152/2006, la materia prima lavorata si intende proveniente in maniera prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità, se dall'attività suddetta si ricava più del 50% della materia prima lavorata annualmente.
4. Le procedure per l'assimilazione alle acque reflue domestiche non sono ammesse nel caso di scarichi che contengano sostanze pericolose ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 152/2006.



5. L'assimilazione di cui al comma 1, lett. b) non si applica agli effluenti di allevamento e alle acque di raffreddamento ai sensi dell'art. 5, c. 3, del R.R. n. 3/2006.

### **Art. 8 Acque reflue industriali e di acque di prima pioggia**

1. Gli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia nella rete fognaria sono ammessi qualora preventivamente autorizzati dall'Autorità d'Ambito e purché il carico idraulico ed inquinante degli scarichi sia compatibile con l'impianto di depurazione.
2. Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, ferma restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto stesso e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite approvati dall'Autorità d'ambito e adottati dal Gestore del servizio.
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) del R.R. 4/2006, le acque di prima pioggia e di lavaggio (di seguito acque di prima pioggia) provenienti dalle superfici scolanti di cui all'art. 3, comma 1, del Regolamento stesso e recapitate nella rete fognaria, nella condotta adibita al trasporto delle acque nere e miste, devono rispettare le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori limite di emissione approvati dall'Autorità d'Ambito e adottati dal Gestore del servizio. Alle medesime disposizioni sono assoggettate le acque di seconda pioggia di cui all'art. 3, comma 3, del R.R., nel caso ne sia accertato l'inquinamento in conformità alle procedure previste dalla D.G.R. 21 giugno 2006, n. 2772.
4. I limiti per lo scarico in rete fognaria, di cui alla Tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dalla Autorità d'Ambito in conformità al comma 2 o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale.
5. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del R.R. 3/2006, nelle reti fognarie a servizio di una popolazione equivalente inferiore a quattrocento abitanti equivalenti sono ammessi esclusivamente gli scarichi di acque reflue industriali che rispettino i valori limite di emissione delle tabelle dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 di seguito indicate:
  - a. se le reti recapitano in acque superficiali, Tabella 3 per gli scarichi in acque superficiali;
  - b. se le reti recapitano sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, Tabella 4.
6. I valori limite stabiliti ai sensi dei commi 2 e 3 tengono conto delle caratteristiche dell'impianto di trattamento, delle perdite della rete fognaria interessata, dell'adeguatezza degli sfioratori di piena sottesi dalla rete medesima, della necessità di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore, nonché del rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006.
7. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
8. Qualora nello scarico finale siano convogliate frazioni di acque reflue di diversa tipologia, l'acqua reflua scaricata è considerata nella inscindibile composizione dei suoi elementi: ad esempio, scarichi finali di reti interne che raccolgano acque reflue industriali e acque di dilavamento costituiscono, fermi restando gli eventuali obblighi di separazione vigenti in materia, scarichi di acque industriali, non rilevando che parte di essi siano composti da liquidi non derivanti dal ciclo produttivo. Lo scarico complessivo è soggetto ad autorizzazione



unicamente come scarico industriale. Il prelievo per i campionamenti è tuttavia eseguito, al fine di garantire la rappresentatività delle analisi in relazione alla reale natura dello scarico dello specifico ciclo di lavorazione ed una efficace protezione dei corpi ricettori, salvo eccezioni dovute ad esempio ad impossibilità tecnica, sugli scarichi specifici del ciclo produttivo, prima della confluenza con altri scarichi pur provenienti dallo stesso insediamento produttivo, ma aventi natura diversa dalle acque reflue industriali.

9. Al fine della classificazione di uno scarico come industriale, gli insediamenti ove, pur non avendo luogo la produzione di beni, siano condotte attività economiche o di prestazione di servizi che generano scarichi di acque con caratteristiche diverse da quelle delle acque metaboliche o domestiche, sono considerati produttivi (ad esempio, scarichi provenienti da reparti e laboratori di radiologia, radioterapia, clinica dermatologica etc.), ferma restando la disciplina in materia di assimilazione.

### **Art. 9 Scarichi di sostanze pericolose**

1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano, ai sensi degli artt. 108 e ss. del D.Lgs. 152/2006, agli stabilimenti per i quali siano contemporaneamente verificate le due condizioni concorrenti sottoesposte:
  - a) l'attività comporti la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006;
  - b) negli scarichi sia accertata la presenza delle suddette sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevanza delle metodiche di rilevamento in essere, come aggiornate ai sensi del punto 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006.
2. Al fine della verifica della condizione riportata sotto la lett. a) dell'articolo precedente, è necessario che la presenza di sostanze pericolose sia collegata, direttamente o indirettamente, al ciclo produttivo da cui origina lo scarico. E' esclusa in tal senso la rilevanza di situazioni accidentali implicanti la presenza negli scarichi di sostanze pericolose, ma rilevano le situazioni prevedibili in relazione all'organizzazione dell'attività, seppur occasionali, da cui scaturisca detta presenza.
3. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima Tabella, l'autorizzazione stabilisce la quantità massima della sostanza, espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante, e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità a quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006.
4. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006 impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di Tutela di cui all'art. 121 del Decreto stesso, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, in sede di rilascio dell'autorizzazione l'Autorità d'Ambito fissa valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi del citato art. 101. A tal fine, per ciascuna delle sostanze pericolose della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 presenti nello scarico ai sensi dei commi 1 e 2, l'Autorità, sulla base del parere rilasciato da ARPA ai sensi della D.G.R. 20 gennaio 2010 n. 8/11045, può ridurre i valori limite di cui alla tabella 3



colonna “scarico in fognatura” fino ai valori della colonna “scarico in corpo idrico superficiale”, tenendo conto altresì delle caratteristiche dell’impianto di trattamento finale e del grado di abbattimento garantito dai processi depurativi presenti presso tale impianto nei confronti delle sostanze suddette.

5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, l’Autorità d’Ambito può richiedere che gli scarichi parziali contenenti tali sostanze siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso dell’art. 124, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. 152/2006, l’impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 del medesimo Allegato 5 riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane contenenti sostanze diverse non utili ad una modifica o a una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l’Autorità d’Ambito riduce opportunamente i valori limite di emissione indicati nella Tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.
6. L’Autorità d’Ambito può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1-10, 12, 15-18 della tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
7. Ferma restando la previsione di cui all’art. 8, comma 7, non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma precedente, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza del D.Lgs. 152/2006. In sede di autorizzazione l’Autorità d’Ambito prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma precedente.

#### **Art. 10 Deroghe ai valori limite di emissione**

1. Ai sensi dell’art. 8, commi 2-6, del presente regolamento, in sede di autorizzazione possono essere ammesse deroghe ai parametri della Tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, ad eccezione dei parametri in tal senso esclusi dal dettato di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, purché siano rispettate le condizioni sottoelencate:
  - la richiesta di deroga sia motivata da ragioni di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati;
  - non venga compromessa la funzionalità dei manufatti fognari e sia escluso il rischio di danni all’ambiente;
  - lo scarico in deroga sia compatibile con i processi di depurazione dell’impianto di trattamento finale;
  - sia garantito che lo scarico finale della fognatura, ovvero l’influenza all’impianto di trattamento finale, rispetti i limiti di tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006;
  - l’impianto di trattamento finale presenti:
    - una potenzialità di progetto > 2.000 A.E.;
    - una adeguata capacità depurativa residua, fermo restando che la potenzialità dell’impianto, ovvero il carico depurabile, è riservato prioritariamente agli scarichi di acque reflue domestiche, assimilate alle acque reflue domestiche e industriali conformi ai limiti di tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 già allacciati alla





rete fognaria o il cui allacciamento sia già stato previsto, e solo secondariamente agli scarichi di acque reflue in deroga ai limiti della tabella 3 stessa;

- l'effluente dell'impianto di trattamento finale rispetti i limiti di emissione vigenti;
  - non sia compromesso l'eventuale riuso o pregiudicata la possibilità di riutilizzo delle acque depurate e dei fanghi prodotti dall'impianto di trattamento.
2. L'AATO valuta l'eventuale rilascio della deroga richiesta secondo criteri di equità ed imparzialità, e acquisito il parere tecnico del Gestore, tenendo altresì conto della natura della rete fognaria, della presenza di scaricatori di piena a valle dello scarico e dello stato ambientale complessivo dei corpi ricettori, nonché in funzione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico e della tipologia di attività all'origine dello stesso.
  3. La durata della deroga o la sua modulazione temporale è stabilita nel dispositivo dell'autorizzazione, nel quale possono altresì essere imposte prescrizioni integrative di tutela della rete fognaria e dell'impianto di depurazione. L'AATO si riserva la facoltà di ritirare o modificare la deroga concessa al verificarsi di mutamenti alle condizioni che ne hanno permesso il rilascio, ed in tal caso assegna al titolare dello scarico un congruo periodo di tempo entro il quale adeguarsi alle nuove prescrizioni.
  4. La concessione della deroga comporta un incremento della tariffa di fognatura e depurazione secondo i criteri in tal senso stabiliti dall'AATO.
  5. Possono essere indirizzate all'AATO richieste di scarico in regime di deroga temporanea, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, qualora si verificano cause di momentanea impossibilità al rispetto dei limiti allo scarico vigenti, sia accidentali - come nel caso di guasti - sia programmate - come nel caso di adeguamenti o manutenzione straordinaria degli impianti. Costituisce caso speciale di deroga temporanea *ex ante* la disciplina della messa a punto funzionale degli impianti di cui al successivo art. 11.

### **Art. 11 Messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento**

1. L'Autorità d'Ambito, sentito il Gestore del servizio e, nel caso di scarichi di sostanze pericolose *ex. art. 108, comma 1, del D.Lgs. 152/2006*, l'ARPA, nel rilasciare l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia può assegnare, per la messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento, un periodo di tempo non superiore ai tre mesi dall'attivazione dello scarico.
2. Con l'autorizzazione è definita la disciplina dello scarico durante il periodo assegnato per la messa a punto funzionale, comprensiva delle procedure di sicurezza e di emergenza; tale disciplina fissa i valori limiti di emissione da rispettare nel periodo indicato, ferma restando l'inderogabilità dei valori limite di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3 per lo scarico in rete fognaria.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la domanda di autorizzazione contiene la motivata richiesta di assegnazione di un periodo di tempo per la messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento e la relazione tecnica allegata alla domanda deve descrivere la prevista fase di avvio.
4. Per le acque di prima pioggia, la disciplina di cui al comma 2 tiene conto del caso in cui l'autorizzazione è rilasciata sulla base della valutazione della conformità impiantistica dei sistemi che si intendono installare per il trattamento delle acque stesse e del corrispondente programma di gestione, in conformità all'art. 9, comma 4, lettera a) del R.R. 4/2006.



## **Art. 12 Portate autorizzate**

1. I valori di portata da autorizzare per gli scarichi di acque reflue industriali sono dedotti dai valori dichiarati nel modulo di richiesta di autorizzazione allo scarico e sono sottoposti a verifica di compatibilità idraulica con la rete fognaria e l'impianto di depurazione da parte del Gestore del servizio.
2. Nel caso in cui il processo produttivo che origina lo scarico industriale sia alimentato con acque approvvigionate esclusivamente dal pubblico acquedotto, i quantitativi dichiarati nel modulo di richiesta di autorizzazione allo scarico sono confrontati con le letture del contatore presente presso l'insediamento.
3. Nel caso di captazione di acque da fonte diversa dal pubblico acquedotto deve essere installato apposito misuratore delle acque prelevate, con totalizzatore non azzerabile, mantenuto in condizioni di buon funzionamento e sempre accessibile per il controllo, di tipologia approvata dal Gestore del servizio. Ai sensi della D.G.R. 26 gennaio 2001 n. 7/3235, come rettificata dalla D.G.R. 21 febbraio 2003 n. 7/12194, entro il 31 marzo di ogni anno deve essere effettuata la comunicazione dei risultati delle misure delle acque prelevate nell'anno solare precedente. I quantitativi dichiarati sono confrontati con le letture del misuratore delle quantità prelevate.
4. Nell'esecuzione dei confronti tra le letture degli strumenti di misurazione e i quantitativi dichiarati sono scomputati eventuali volumi non scaricati in funzione dell'attività svolta, ferma restando la necessità di documentarne esaurientemente l'origine e le quantità.
5. Nel caso in cui siano installati strumenti di misurazione delle portate scaricate o l'installazione degli stessi sia prescritta dall'Autorità d'Ambito per il calcolo del corrispettivo dovuto a fini tariffari, i dati misurati:
  - a. sono confrontati con i valori stabiliti dall'autorizzazione in occasione di eventuali controlli;
  - b. sono riportati nel modulo di richiesta delle autorizzazioni in rinnovo e di aggiornamento dei contenuti delle autorizzazioni precedentemente rilasciate, con riferimento alle situazioni di cui all'art. 22, comma 4, lettere b) e c).
6. Previa verifica dei calcoli relativi all'adeguatezza della rete di drenaggio delle acque meteoriche di dilavamento a raccogliere e convogliare, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del R.R. 4/2006, le portate di pioggia dovute a eventi brevi e intensi (scrosci) caratteristici della zona in cui è ubicato l'insediamento,<sup>1</sup> per le acque di prima pioggia e di lavaggio l'autorizzazione stabilisce le modalità di scarico nella rete fognaria delle acque raccolte nelle vasche di accumulo, con particolare riferimento ai valori di portata massima ammissibili e alla modulazione nel tempo dello svuotamento delle vasche di accumulo, in funzione delle caratteristiche della rete fognaria e nel rispetto della definizione di evento meteorico di cui all'art. 2 del R.R. 4/2006.
7. Per i fini di cui al punto precedente, il valore massimo di portata di acque di prima di pioggia e di lavaggio scaricate nelle fognature nere è pari a quello ricavabile considerando un valore unitario di 1 l/(s ha) ovvero un litro al secondo per ettaro di superficie scolante impermeabile ed è posto pari a 1 l/s per superfici scolanti di estensione inferiore ad un ettaro.
8. Al fine di determinare la portata media annua di acque meteoriche scaricate in pubblica fognatura in assenza di strumento misuratore:

---

<sup>1</sup> Il calcolo delle portate di pioggia può essere condotto secondo le modalità suggerite nello "Studio delle precipitazioni di breve durata ed elevata intensità nell'ATO di Lodi ai sensi dell'art. 5, c. 3 del R.R. n. 04/2006" approvato con D.D. n. 93/2010.



- a. nel caso di scarico delle acque che dilavano le superfici scolanti senza separazione della frazione corrispondente alle prime piogge, è possibile fare riferimento ai valori medi di piovosità indicati nelle rilevazioni ufficiali ed in particolare alla carta delle precipitazioni medie annue del territorio regionale, riportata nella tavola 6 di cui alla cartografia di piano del P.T.U.A. approvato con D.G.R. 29 marzo 2006 n. 8/2244;
- b. nel caso di scarico della sola frazione di acqua di prima pioggia, è possibile elaborare le registrazioni disponibili della stazione pluviometrica di riferimento, sommando l'altezza d'acqua di prima pioggia corrispondente agli eventi indipendenti come definiti all'art. 2 del R.R. 4/2006, ovvero considerando un IET (inter-event time) pari a 96 h fra eventi meteorici che raggiungono un'altezza di precipitazione superiore o uguale a 5 mm.

### **Art. 13 Acque di origine meteorica**

1. Ai sensi del paragrafo 2.1 dell'Appendice G "Direttive in ordine alla programmazione e progettazione dei sistemi di fognatura" delle N.T.A. del Programma di Tutela ed Uso delle Acque (P.T.U.A.), approvato con D.G.R. n. 8/2244 del 29 marzo 2006, all'interno di:

- aree di ampliamento (ovvero aree urbanizzate ma senza rete fognaria) e
- aree di espansione (ovvero aree non urbanizzate e prive di rete fognaria)

deve essere previsto lo smaltimento in loco delle acque dei tetti e delle acque delle superfici impermeabilizzate non suscettibili di essere contaminate (ovvero non soggette alla disciplina delle prime piogge) o, in subordine, in corpo idrico superficiale. Il recapito in rete fognaria delle acque suddette è ammesso solo in caso di documentata impossibilità tecnica alla realizzazione dello smaltimento in loco o in corpo idrico superficiale, e in tal caso il valore della portata scaricata in occasione di eventi meteorici deve essere contenuto entro il limite di  $20 \text{ l/(s ha}_{\text{imp}})$ , ovvero venti litri al secondo per ettaro di superficie scolante impermeabile.<sup>2</sup>

2. Al fine di favorire la limitazione delle portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie con gradualità, secondo criteri di equità e proporzionalità e per analogia alle prescrizioni relative allo scarico nei recettori finali relativamente alle aree già dotate di reti fognarie di cui al paragrafo 2.3 dell'Appendice G alle N.T.A. del PTUA, al di fuori delle aree di ampliamento e di espansione, nel caso di insediamenti già allacciati alla pubblica fognatura con regolare permesso:

- per superfici scolanti di estensione  $S \leq 2000 \text{ m}^2$  è consentito lo scarico come già asseverato da regolare permesso;
- per superfici scolanti di estensione  $S$ , con  $2000 \text{ m}^2 < S \leq 10000 \text{ m}^2$ , nel caso di ristrutturazioni sia degli edifici sia della fognatura, o qualora il Gestore del servizio ne documenti la necessità, si applicano le prescrizioni relative alle aree di espansione/ampliamento, considerando per lo scarico in fognatura il limite di  $40 \text{ l/(s ha}_{\text{imp}})$ , ovvero quaranta litri al secondo per ettaro di superficie scolante impermeabile;

---

<sup>2</sup> La stima del volume delle vasche volano eventualmente necessarie può essere condotta secondo le modalità suggerite nella nota "Calcolo con il metodo delle piogge dei volumi di invaso necessari per limitare le portate meteoriche scaricate nei ricettori tramite vasche volano. Formule semplificate. (ai sensi dell'Appendice G alle NTA del PTUA approvato con D.G.R. n. 8/2244 del 29 marzo 2006)" approvato con D.D. n. 144/2010.



- per superfici scolanti di estensione  $S > 10000 \text{ m}^2$ , nel caso di ristrutturazioni sia degli edifici sia della fognatura o qualora il Gestore del servizio ne documenti la necessità, si applicano le prescrizioni relative alle aree di espansione/ampliamento.
3. La modulazione dei criteri di limitazione delle portate meteoriche nelle aree già fognate di cui al punto precedente si applica salvo verifica di grave insufficienza idraulica del collettore e della rete di valle da parte del Gestore, nel qual caso è facoltà dello stesso proporre differenti criteri gestionali in merito.

### **Cap. 3 Il regime delle autorizzazioni**

#### **Art. 14 Aspetti generali**

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. In deroga a ciò, gli scarichi in reti fognarie di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche sono sempre ammessi nel rispetto delle disposizioni di cui al R.R. 3/2006 e nell'osservanza dei regolamenti emanati dal Gestore del servizio e approvati dall'Autorità d'Ambito.
2. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del D.Lgs. 152/2006 e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e per l'ambiente.

#### **Art. 15 Autorizzazione congiunta di acque reflue industriali ed acque di prima pioggia**

1. Qualora, contestualmente agli scarichi delle acque di prima pioggia, devono essere autorizzati anche scarichi di acque reflue industriali provenienti dal medesimo insediamento, la domanda di autorizzazione è riferita alla situazione complessiva degli scarichi ed è unica.
2. Nel caso di cui al comma 1 è rilasciata un'unica autorizzazione relativa all'insieme degli scarichi. Per gli edifici o installazioni già in possesso di autorizzazione allo scarico delle relative acque reflue industriali, l'autorizzazione si configura ad ogni conseguente effetto quale nuova autorizzazione.

#### **Art. 16 Soggetti titolari dell'autorizzazione**

1. Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia nella rete fognaria è rilasciata:
  - a) al titolare/legale rappresentante dell'attività da cui origina lo scarico (*regola generale*);
  - b) in capo al titolare dello scarico finale, ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure al consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del D.Lgs. 152/2006 (*regola speciale nel caso di effettuazione di scarico in comune*).



### **Art. 17 Effettuazione dello scarico in comune**

1. L'ipotesi di cui all'art. 16, c. 1, lett. b) del presente regolamento si intende riferita all'effettuazione, attraverso uno scarico terminale comune, di una pluralità di scarichi, ciascuno dei quali sarebbe per regola generale soggetto ad autorizzazione. La regola speciale di distinzione tra titolarità dell'autorizzazione e titolarità dell'attività all'origine dello scarico non si applica nel caso in cui uno stabilimento scarichi acque reflue industriali o di prima pioggia in una rete interna, a sua volta recapitante in pubblica fognatura, nella quale non si raccolgono altre acque reflue soggette ad autorizzazione, bensì acque reflue domestiche, acque reflue assimilate alle domestiche o acque meteoriche di dilavamento non contaminate. In tal caso l'autorizzazione nel punto di scarico finale in pubblica fognatura è rilasciata in capo al titolare/legale rappresentante dell'attività da cui origina lo scarico soggetto ad autorizzazione.
2. Qualora si intenda attivare un nuovo scarico di acque reflue industriali o di prima pioggia che recapita in una rete interna, collegata alla pubblica fognatura, nella quale sia già immesso uno scarico di acque reflue industriali o di prima pioggia regolarmente autorizzato ai sensi del punto precedente, l'autorizzazione è rilasciata al titolare dello scarico finale oppure in capo al titolare del consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati qualora costituito allo scopo.
3. Nel caso dell'effettuazione dello scarico in comune ai sensi dell'art. 124, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 le acque reflue industriali, le acque di prima pioggia e le acque assimilate laddove previsto per legge devono essere campionabili singolarmente, immediatamente a monte del punto di confluenza.

### **Art. 18 Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. Il titolare dello scarico di acque reflue industriali o di prima pioggia è obbligato al rispetto delle prescrizioni riportate nell'autorizzazione allo scarico.
2. Il titolare dello scarico deve garantire il corretto e continuo funzionamento degli impianti di trattamento e dei manufatti ad esso funzionali attraverso una adeguata gestione di tutto il sistema, prevedendone la periodica manutenzione. In particolare, tutti i manufatti devono essere mantenuti in condizioni di pulizia e sgombri da sedimenti attraverso una efficiente rimozione del deposito accumulatosi sul fondo e, nel caso delle attività soggette alla disciplina del R.R. n. 04/2006, deve essere garantita la durabilità dell'impermeabilizzazione delle superfici scolanti, verificando periodicamente l'assenza di interruzioni di continuità.
3. Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, lo scarico delle acque reflue industriali e di prima pioggia deve essere sempre accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente nel pozzetto ufficiale di ispezione e prelievo campioni, del tipo a caduta, ubicato, salvo che nei casi di cui all'art. 108, c. 5, del D.Lgs. 152/2006, immediatamente a monte dell'immissione nel recettore finale, indicato in planimetria e conformato in modo tale da consentire l'esercizio delle attività di controllo da parte degli enti preposti, e garantire:
  - un'agevole accessibilità in condizioni di sicurezza, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di sicurezza e igiene del lavoro;
  - la creazione di un battente idraulico all'interno del pozzetto idoneo al campionamento;
  - il prelievo di un campione omogeneo.
4. Con frequenza di campionamento minima (variabile da un minimo di uno a un massimo di quattro controlli l'anno, salvo motivate eccezioni) stabilita nell'autorizzazione sulla base della



tipologia produttiva all'origine dello scarico e della caratterizzazione quali - quantitativa dello scarico, probabile o accertata, devono essere eseguite analisi qualitative riferite ai parametri di base pH, BOD5, COD, Solidi Sospesi, Fosforo Totale, TKN, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso ed Azoto nitrico e ai parametri caratteristici dello scarico, che accertino il rispetto dei valori limite di emissione, avvalendosi di laboratorio dotato di certificazione qualità e con il maggior numero dei parametri da ricercare accreditati. Il programma annuale dei campionamenti deve essere trasmesso al Gestore e l'effettuazione dei campionamenti confermata con congruo anticipo. I referti, da conservare per almeno tre anni, devono essere trasmessi al Gestore del servizio entro il 31 gennaio di ogni anno contestualmente alla denuncia delle acque scaricate.

5. Il riscontro del superamento dei limiti e il verificarsi di eventi accidentali, quali inefficienze, guasti agli impianti e sversamenti, che possano pregiudicare la qualità dello scarico in uscita e/o alterazioni delle condizioni ambientali, devono essere comunicati immediatamente e per via breve al Gestore del servizio e all'ARPA, segnalando i disservizi e i provvedimenti adottati per risolverli. Nel caso di possibili problematiche igienico-sanitarie la stessa comunicazione deve essere inoltrata all'ASL di Lodi.
6. In occasione di interruzioni, anche parziali, del ciclo depurativo, devono essere attivate procedure di pronto ripristino della piena efficienza degli impianti e in caso malfunzionamenti lo scarico in uscita dall'impianto deve essere immediatamente interrotto; le interruzioni devono essere segnalate al Gestore del servizio anche nel caso in cui siano dovute ad attività di manutenzione;
7. L'autorizzazione, la planimetria di riferimento riportante il tracciato della fognatura come autorizzata e la documentazione relativa alla conduzione e manutenzione dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque reflue scaricate (i.e. registro di conduzione e manutenzione dell'impianto, schede tecniche e manuale d'uso delle apparecchiature, referti analitici dei campionamenti, registri di carico e scarico per la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta eventualmente prodotto durante le operazioni di pulizia dei manufatti, dell'impianto di trattamento e della tubazione, etc.) devono essere tenute a disposizione presso l'insediamento produttivo.

#### **Art. 19 Modifiche alle condizioni che originano lo scarico**

1. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove questo ultimo ne risulti soggetto.
2. Nelle ipotesi in cui dagli insediamenti, edifici o stabilimenti soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione non derivi uno scarico con caratteristiche qualitative o quantitative diverse o nel caso di riduzioni quantitative significative dello scarico e/o miglioramento della sua qualità deve essere data comunicazione all'Autorità d'Ambito per la presa d'atto degli aggiornamenti ai sensi dell'art. 22, comma 4.
3. In caso di cessazione dello scarico autorizzato, il titolare dello scarico deve darne comunicazione scritta all'Autorità d'Ambito, che provvede alla presa d'atto della cessata produzione degli effetti dell'autorizzazione. La presa d'atto in argomento è comunicata dall'Autorità d'Ambito all'ARPA nel caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, al Gestore del servizio e al titolare dello scarico.



## **Art. 20 Attività soggette a discipline speciali**

1. L'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali è sostituita, a tutti gli effetti, dai seguenti titoli autorizzativi: Autorizzazione integrata ambientale, nel caso delle attività soggette alla disciplina di cui al D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e Autorizzazione unica, nei casi di cui all'art. 208 e ss. del D.Lgs. 152/2006.<sup>3</sup>
2. Nei casi di cui al comma 1, in sede di conferenza dei servizi l'AATO esprime, per quanto di competenza, parere per il rilascio, il rinnovo e il riesame del titolo autorizzativo in esame, esprimendo le valutazioni che sarebbero sottese al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'autorizzazione allo scarico e previo rilascio di parere tecnico da parte del Gestore del servizio.

## **Art. 21 Durata dell'autorizzazione allo scarico, del permesso di allacciamento e della dichiarazione di assimilazione**

1. L'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e/o acque di prima pioggia è valida per 4 anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/2006, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre 6 mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico deve cessare immediatamente.
2. Il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e/o acque di prima pioggia o di lavaggio comporta il tacito rinnovo del permesso di allacciamento rilasciato dal Gestore del servizio.
3. La dichiarazione di assimilazione e il permesso di allacciamento alla pubblica fognatura di acque reflue domestiche o di acque reflue assimilate alle domestiche, una volta rilasciati sono tacitamente ed automaticamente rinnovati fino all'eventuale verificarsi di mutamenti nella situazione degli scarichi. Nei casi di cui all'art. 7, c.1, lett. b) la validità della dichiarazione di assimilazione è subordinata al rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1 dell'Allegato B al R.R. 3/2006 ed è facoltà dell'AATO chiedere in tal senso la ripetizione delle analisi volte alla verifica delle concentrazioni degli inquinanti.
4. Eventuali mutamenti nella situazione degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate devono essere comunicati al Gestore del servizio (e all'Autorità d'Ambito nel caso di acque reflue assimilate) secondo i tempi di cui all'art. 19 del R.R. 03/2006, ovvero con preavviso di un mese, salvo che nel caso di cambiamento nella titolarità o nella rappresentanza legale dello scarico, da comunicare entro due mesi.

## **Art. 22 Tipologie di richiesta concernenti l'autorizzazione allo scarico**

1. Le tipologie di richiesta concernenti l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia sono distinte in nuove autorizzazioni, autorizzazioni in rinnovo, aggiornamenti dei contenuti delle vigenti autorizzazioni.

---

<sup>3</sup> La sostituzione comporta che si applichi in via esclusiva la disciplina dell'A.I.A. o dell'Autorizzazione unica anche al fine della durata dell'effetto abilitativo e della cadenza temporale delle verifiche e del riesame dei presupposti dell'autorizzazione.



2. Le nuove autorizzazioni sono relative a:
  - a. nuovi insediamenti/attività produttive;
  - b. insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione o comunque a significative modifiche del ciclo produttivo, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico autorizzato;
  - c. incremento della quantità di acqua scaricata e/o peggioramento della qualità dello scarico autorizzato, riferibili a incrementi del livello produttivo o a sostanziali modifiche del ciclo produttivo o al mutamento delle condizioni della superficie scolante di pertinenza degli insediamenti, edifici o installazioni.
3. Le autorizzazioni in rinnovo sono quelle richieste entro l'anno che precede la scadenza delle autorizzazioni vigenti, per le quali non siano intervenute variazioni di cui ai punti 2.b e/o 2.c o siano intervenuti gli aggiornamenti di cui al comma 4.
4. Gli aggiornamenti dei contenuti delle autorizzazioni precedentemente rilasciate sono relativi a:
  - a. modificazioni nella titolarità della ditta autorizzata, del suo legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta o all'identificazione della titolarità dello scarico (voltura dell'autorizzazione);
  - b. insediamenti, edifici o stabilimenti soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui non derivi uno scarico con caratteristiche qualitative o quantitative diverse;
  - c. riduzioni quantitative significative dello scarico e/o miglioramento della sua qualità, riferibili a decrementi del livello produttivo o a sostanziali modifiche del ciclo produttivo o al mutamento delle condizioni della superficie scolante di pertinenza degli insediamenti, edifici o installazioni.

Qualora la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione sia contestuale alla necessità di richiedere un aggiornamento dell'autorizzazione stessa, ricompreso tra quelli di cui al comma precedente, la richiesta di rinnovo contiene le informazioni relative all'aggiornamento richiamato. Il rinnovo dell'autorizzazione nella fattispecie è rilasciato in base all'aggiornamento intervenuto.

### **Art. 23 Tipologie di richiesta concernenti l'assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche**

1. L'assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche può essere ottenuta tramite la presentazione di apposita comunicazione o richiesta, in relazione alle diverse disposizioni normative che regolano l'assimilazione stessa, richiamate all'art. 7.
2. Per le acque reflue di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) è presentata una comunicazione attestante la presenza dei requisiti di provenienza, nonché le informazioni necessarie alla verifica degli altri requisiti che implicano l'assimilazione, così come previsto dall'art. 101, comma 7, del D.Lgs. 152/2006.
3. Per le acque reflue di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c), è presentata una richiesta finalizzata al rilascio della dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche. La richiesta contiene in particolare i dati e le informazioni necessari alla verifica dei requisiti previsti dal R.R. 3/2006.





**Art. 24 Domanda di autorizzazione allo scarico e comunicazione/richiesta di assimilazione.**

1. La domanda di autorizzazione allo scarico e la comunicazione/richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche devono essere presentate dal titolare/legale rappresentante dell'attività da cui origina lo scarico:
  - a. persona fisica, se privato;
  - b. persona giuridica, se società, associazione, ente, consorzio di imprese, etc., nella persona del legale rappresentante.
2. Le domande di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia (nuova autorizzazione, rinnovo dell'autorizzazione e aggiornamento dei contenuti dell'autorizzazione) e le comunicazioni/richieste di assimilazione alle acque reflue domestiche, fatto salvo il caso di scarichi provenienti dal attività soggette alle discipline speciali di cui all'art. 20 del presente regolamento, devono essere predisposte sulla base della modulistica pubblicata sul sito internet della Autorità d'Ambito (accessibile attraverso il *banner* recante il logo dell'AATO presente sulla *homepage* della Provincia di Lodi, all'indirizzo <http://www.provincia.lodi.it>).
3. La domanda di autorizzazione di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, deve obbligatoriamente documentare la presenza delle sostanze in argomento.
4. Le domande, la comunicazione/richiesta e la documentazione di cui al comma 2 sono presentate in originale in 1 copia e in conformità a quanto segue in relazione alla tipologia di richiesta:
  - a. per la nuova autorizzazione:
    - modulo domanda su carta comune con applicata marca da bollo del valore in corso;
    - n. 2 marche da bollo del valore in corso da applicare sugli atti autorizzatori in originale (dei quali uno è inviato alla ditta e l'altro è conservato presso gli uffici dell'Autorità);
    - relazione tecnica ed elaborati cartografici specificati nella modulistica di riferimento in 2 copie cartacee + 1 su supporto informatico (CD o DVD);
    - ricevuta del versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 28;
  - b. per il rinnovo dell'autorizzazione:
    - modulo domanda su carta comune con applicata marca da bollo del valore in corso;
    - copia dell'autorizzazione vigente e di tutta la documentazione presente nella stessa se non rilasciata dall'AATO;
    - relazione tecnica ed elaborati cartografici specificati nella modulistica di riferimento in 2 copie cartacee + 1 su supporto informatico (CD o DVD) (qualora i contenuti della documentazione siano illustrativi di modifiche e/o non siano già in possesso dell'Autorità o del comune che ha rilasciato l'autorizzazione originaria antecedentemente al 1 gennaio 2008);
    - ricevuta del versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 28;
  - c. per l'aggiornamento dei contenuti delle autorizzazioni e il rilascio di presa d'atto degli aggiornamenti:
    - modulo domanda in carta semplice;



- copia dell'autorizzazione vigente e di tutta la documentazione presente nella stessa se non rilasciata dall'AATO;
  - relazione tecnica e documenti previsti (specificati nella modulistica di riferimento);
  - nel caso di cui al comma 4, lettera a): comunicazione della variazione intervenuta;
  - nel caso di cui al comma 4, lettera b): comunicazione dei mutamenti intervenuti;
  - nel caso di cui al comma 4, lettera c): comunicazione della variazione qualitativa/quantitativa dello scarico e delle sue cause.
  - ricevuta del versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 28;
- d. per la comunicazione/richiesta di assimilazione: modulo domanda in carta semplice + documenti previsti (specificati nella modulistica di riferimento) e ricevuta del versamento di valore pari a quanto stabilito nel tariffario approvato con deliberazione dell'Autorità d'Ambito.
5. La gestione informatica delle comunicazioni e delle trasmissioni di documentazione in formato elettronico è disciplinata secondo la normativa vigente ed il regolamento interno dell'Autorità in materia di PEC.

#### **Art. 25 Procedura per l'istruttoria delle istanze di autorizzazione: archiviazione e rigetto dell'istanza, diniego e rilascio dell'autorizzazione**

1. L'iter istruttorio della procedura di autorizzazione si articola nei passi sottoelencati:
  - a. Entro 5 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 l'Autorità d'Ambito comunica, dopo la verifica preliminare circa la completezza formale della documentazione prodotta, l'avvio del procedimento e il nominativo del responsabile del procedimento al soggetto che ha presentato la domanda di autorizzazione.
  - b. Il responsabile del procedimento, entro 7 giorni dalla data di avvio del procedimento:
    - comunica al titolare dello scarico il rigetto dell'istanza nel caso in cui la domanda manchi di requisiti essenziali e non sanabili (i.e. apposizione della firma del titolare) e provvede al rimborso della tariffa versata a copertura dei costi di istruttoria);
    - comunica l'archiviazione dell'istanza nel caso emerga che l'AATO non è competente al rilascio dell'autorizzazione richiesta, e provvede al rimborso della tariffa versata a copertura dei costi di istruttoria;
    - richiede, ai sensi dell'art. 48, c. 2, lett. i) della L.R 26/2003, il parere del Gestore del servizio e, nel caso di scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, anche dell'ARPA, ai sensi della D.G.R. 20 gennaio 2010 n. 8/11045.
  - c. Nel corso dell'attività istruttoria il responsabile del procedimento verifica la completezza della documentazione, richiede le eventuali integrazioni con comunicazione della sospensione del procedimento, valuta la necessità di effettuare sopralluoghi per verificare le condizioni che originano lo scarico e adempie all'occorrenza a tutti gli altri compiti previsti all'art. 6 della L. 241/1990.
  - d. Il Gestore del servizio invia il parere all'Autorità d'Ambito entro 45 giorni dalla relativa richiesta. Nel caso di scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose ai



sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, il parere del Gestore del servizio comprende anche quello di ARPA.

- e. Qualora il parere del Gestore del servizio non pervenga entro i termini stabiliti, il procedimento può essere concluso a prescindere dal parere stesso ai sensi dell'art. 16, c. 2 della L. 241/1990;
  - f. In caso di sospensione dei termini del procedimento per richiesta di integrazioni, all'istante viene assegnato, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della L. 241/90 come novellata dalla L. 69/2009, il termine di 30 giorni entro il quale trasmettere le integrazioni. La mancata trasmissione o la trasmissione parziale senza motivazione entro il termine assegnato comportano la conclusione negativa dell'istruttoria e l'avvio della procedura di diniego dell'autorizzazione.
  - g. L'Autorità d'Ambito, effettuato l'esame della documentazione, rilascia l'autorizzazione allo scarico entro 90 giorni dalla data di ricezione, al netto delle eventuali sospensioni, e invia l'atto al richiedente e, in copia, al Gestore del servizio, all'ARPA nel caso di scarichi di sostanze pericolose e al Comune nel quale è ubicato l'insediamento produttivo.
  - h. Il responsabile del procedimento individua l'eventuale ulteriore somma dovuta a copertura delle spese per le operazioni di rilievo, accertamento, sopralluogo e controllo condotte nel corso dell'istruttoria, secondo i valori stabiliti nel tariffario approvato con deliberazione dell'Autorità d'Ambito.
2. Nel caso non sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, l'Autorità d'Ambito, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di autorizzazione e l'avvio del procedimento di conclusione negativa del procedimento.
  3. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha diritto di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
  4. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento di diniego dell'autorizzazione, inviato al richiedente e in copia al Gestore del servizio e all'ARPA nel caso di scarichi di sostanze pericolose.

#### **Art. 26 Procedura per l'istruttoria delle richieste di assimilazione e di aggiornamento dell'autorizzazione**

1. La richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche viene istruita come di seguito:
  - a. l'Autorità d'Ambito, comunicato il nominativo del responsabile del procedimento al soggetto che ha presentato la richiesta di assimilazione contestualmente alla notifica di avvio del procedimento, verifica la completezza della documentazione e richiede le eventuali integrazioni, con comunicazione della sospensione del procedimento;
  - b. effettuato l'esame della documentazione, l'Autorità d'Ambito rilascia la dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche entro 30 giorni dalla data di ricezione e invia l'atto al richiedente e, in copia, al Gestore del servizio, all'ARPA e al Comune nel quale è ubicato l'insediamento produttivo.
2. Nel caso non sussistano i presupposti per il rilascio della dichiarazione di assimilazione, l'Autorità d'Ambito, prima della formale adozione del provvedimento negativo, segue la procedura indicata ai commi 2, 3 e 4 del precedente articolo.



3. Le richieste di aggiornamento non danno luogo al rilascio di una nuova autorizzazione, ma alla presa d'atto, entro 30 giorni dall'istanza, dell'aggiornamento degli atti e della documentazione inerente all'autorizzazione vigente.

### **Art. 27 Contenuti obbligatori del parere del Gestore del servizio**

1. Il parere che il Gestore del servizio rilascia per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia contiene almeno le seguenti informazioni:
  - a. valutazione della compatibilità della portata dello scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia con le caratteristiche dimensionali della rete fognaria e dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane;
  - b. valutazione della compatibilità delle caratteristiche qualitative dello scarico, tenuto conto delle caratteristiche del processo produttivo e dei sistemi di depurazione adottati, con i processi depurativi in atto nell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane e con i materiali che costituiscono la rete fognaria e l'impianto stesso;
  - c. valutazione delle eventuali caratteristiche tecniche dell'allacciamento;
  - d. valutazione del posizionamento e dell'adeguatezza del pozzetto di campionamento dello scarico.
  - e. verifica dell'ubicazione dell'area dello stabilimento rispetto alle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.
2. Nel caso di scarichi di sostanze pericolose *ex. art. 108, comma 1, del D.Lgs. 152/2006*, il parere del Gestore del servizio comprende anche quello di ARPA. Nell'ambito della convenzione tra l'Autorità d'Ambito e ARPA stipulata allo scopo sono tra l'altro definite le attività di cui al comma 1 svolte direttamente dalla stessa ARPA.

### **Art. 28 Oneri di istruttoria**

1. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico sono, ai sensi dell'art. 124, c. 11 del d.lgs. 152/2006, a carico del richiedente.
2. La somma dovuta in sede di presentazione della domanda per le differenti tipologie di istanza (nuova autorizzazione, rinnovo dell'autorizzazione, aggiornamento dei contenuti dell'autorizzazione, richiesta di assimilazione) quale condizione di procedibilità della domanda medesima è stabilita nel tariffario approvato dall'Autorità d'Ambito. Detti importi possono essere oggetto di revisione da parte dell'Autorità d'Ambito e sono comunque aggiornati ogni tre anni sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
3. L'espressione del parere tecnico idraulico di competenza da parte del Gestore del servizio, compresi gli eventuali accertamenti tecnici effettuati, è ricompresa nell'attività di gestione del servizio idrico integrato e come tale remunerata con la corresponsione della tariffa.
4. Per gli oneri derivanti dall'espressione del parere dell'ARPA, compresi gli eventuali accertamenti tecnici effettuati, si fa riferimento al tariffario dell'ARPA stessa.
5. I costi complessivi sostenuti per l'istruttoria delle domande sono comunque dovuti anche in caso di diniego dell'autorizzazione o rinuncia da parte del richiedente.



## Cap. 4 - Controllo degli scarichi

### Art. 29 Programma di controllo

1. In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 128, comma, 1 del D.Lgs. 152/2006, l'Autorità d'Ambito definisce, in collaborazione con ARPA ai sensi della D.G.R. 20 gennaio 2010 n. 8/11045, un programma annuale di controllo degli scarichi. Tale programma comprende anche le linee di indirizzo per il suo svolgimento.
2. Il Gestore del servizio, in attuazione di quanto disposto dall'art. 128, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e tenuto conto del programma di cui al precedente comma 1, organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nel contratto di servizio/convenzione di gestione.

### Art. 30 Criteri generali per l'effettuazione del controllo

1. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli di acque reflue domestiche e di quelli di acque reflue assimilate alle domestiche sulla base della procedura richiamata all'art. 7, comma 1, lettera c) del presente Regolamento, devono essere resi accessibili per il campionamento da parte degli organi preposti al controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che è effettuato immediatamente a monte della immissione nella rete fognaria. Un diverso posizionamento del punto di campionamento è prescritto dall'Autorità d'Ambito allo scopo di evitare che i valori limite di emissione degli scarichi o i valori dei parametri fissati per l'assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche siano conseguiti mediante diluizione.
2. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto Decreto, subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo.
3. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.

### Art. 31 Controllo degli scarichi di sostanze pericolose

1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione può prescrivere, ai sensi dell'art. 131 del Decreto stesso, l'installazione di strumenti di misura, controllo, campionamento e registrazione in automatico a carico del titolare, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'Autorità d'Ambito, del Gestore del servizio e dell'ARPA per un periodo non inferiore a quattro anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli. Gli strumenti suddetti devono essere sempre accessibili da parte del Gestore del servizio. L'utente è responsabile del loro regolare funzionamento ed è tenuto a segnalare ogni anomalia che possa comprometterne il funzionamento.
2. In occasione del rinnovo dell'autorizzazione per gli scarichi di sostanze pericolose di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, ARPA, ai sensi della D.G.R. 20 gennaio 2010 n. 8/11045, effettua le misurazioni occorrenti alle valutazioni finalizzate all'espressione del parere di competenza.



## **Cap. 5 Disposizioni finali e transitorie**

### **Art. 32 Disposizioni finali e transitorie**

6. Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, è pubblicato unitamente alla deliberazione di approvazione ed entra in vigore il giorno successivo al termine di legge previsto per la pubblicazione degli atti degli Enti Locali.
7. Ulteriori ed eventuali modifiche al presente Regolamento o a singoli allegati al medesimo sono approvate ed entrano in vigore nei modi e nei tempi di cui al precedente comma.
8. Il Gestore del servizio ha l'obbligo di adottare il Regolamento entro il termine di 30 giorni dall'approvazione.